



# **L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio: questioni processuali e prassi organizzative**

**Castel Capuano, 9-11 ottobre 2024**

**Corso P 24057**

**Valentina Ricchezza  
Giudice del lavoro e della previdenza  
Tribunale S.M. Capua Vetere**

## La funzione deflattiva e l'accertamento del requisito sanitario

- E' un procedimento è di tipo sommario, sul modello di quelli di istruzione preventiva, ed ha ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie, demandando ad una fase successiva l'accertamento dei requisiti socio economici. (Cass. n.8533/2015 (punto 5.1 motivazione))
- **Cass. n. 29275 del 2022** parte motiva “La stessa ordinanza interlocutoria prospetta, però, la necessità, ai fini nomofilattici, di confrontare i richiamati arresti con quelli, pure numerosi (v. Cass. n. 27010 del 2018; tra le successive, ex plurimis, Cass. n. 9755 del 2019; Cass. nr. 9876 del 2019; Cass. nr. 17787 del 2020), secondo cui, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ult.co., cod.proc.civ., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio economici»

## Ambito di operatività

- **Elencazione tassativa della previsione**
- **Sono sicuramente escluse**, pertanto, le controversie nelle quali pure si controverte di benefici previdenziali legati all'accertamento di una condizione di invalidità in cui il legittimato passivo non è l'Inps (come nel caso di invalidità pensionabile Inail o quelle per cause di servizio ed equo indennizzo), nonché secondo la dottrina quelle concernenti:
  - a) la pensione di vecchiaia anticipata in favore di invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1 d.lgs. n. 503/1992);
  - b) l'accredito dei contributi ex articolo 80, comma 3, legge 23.12.2000 n. 388;
  - c) gli assegni per il nucleo familiare sulla prestazione ai superstiti ai sensi dell'art. 2 comma 8 d.l. 69/1988;
  - d) le pensioni ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili (art. 13 RDL 636/1939);
  - e) nonché il c.d. assegno di accompagnamento ex art. 5 della legge n. 222/1984.
  - f) esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. esenzione ticket).

**Il minimo comune denominatore tra tali ipotesi escluse risiederebbe nella circostanza secondo la quale la domanda non è diretta a conseguire benefici economici strettamente connessi all'invalidità civile o all'invalidità ordinaria ma l'accertamento dello stato di salute è strumentale per il conseguimento di altre prestazioni.**

## Superamento di tale impostazione ?

- **Caso accertamento handicap : Cass. n. 26317/2022** (che richiama anche la sentenza n. 24953/2021) secondo cui unico legittimato passivo è l'Inps ai fini dell'accertamento, a prescindere dai benefici che si intendono ottenere con tale accertamento.
- **Caso esenzione ticket: Cass. 20415/2024** secondo cui “In tema di controversie assistenziali, nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., l'INPS è il legittimato passivo in via esclusiva anche nelle controversie volte all'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.”
- **Caso contrassegno invalidi** : l'istante per il rilascio deve munirsi di certificazione medica di competenza della propria A.S.L., attestante la sussistenza di “un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” (art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992). Secondo un orientamento, la procedibilità delle domande aventi un simile oggetto sarebbe pur sempre condizionata al preventivo espletamento dell'A.T.P., vertendosi in ipotesi di accertamento ricompreso nella locuzione “handicap e disabilità”, utilizzata dal Legislatore nella formulazione dell'art. 445 bis c.p.c.

## QUALI LE CONSEGUENZE NEL CASO DI ERRORE DI SCELTA DEL RITO?

- **ATPO:** condizione di procedibilità della domanda di merito. La **Corte costituzionale, con la sent. n. 243/2014**, nel respingere la questione di legittimità costituzionale ha evidenziato che l'accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda di merito volta al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale ed ha quale obiettivo quello di conseguire certezza giuridica in ordine all'accertamento del requisito medico sanitario.
- Il comma 2 della disposizione recita *“L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.”*
- **Se l'improcedibilità è ritualmente eccepita dalla parte o sollevata dal giudice** la norma prevede che il giudice sospenda il procedimento ed assigni alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o anche per il suo completamento.

## Errore nella scelta del rito

- Laddove sia stata presentata istanza per accertamento tecnico preventivo e la stessa sia stata respinta o dichiarata inammissibile senza che si sia proceduto al richiesto accertamento sanitario, la condizione di procedibilità deve ritenersi esaurita e quindi la parte potrà proporre ricorso ordinario ai sensi dell'articolo 442 c.p.c
- Cass. n. 10753/2022 collocandosi nel solco dei precedenti orientamenti ha ritenuto nella parte motiva che

*a) il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto;*

*b) nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico.”*

## Declaratoria di improcedibilità : conseguenze

- Nel caso vi sia un'immediata declaratoria di improcedibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello deve assegnare il termine non potendo limitarsi ad una pronuncia di rito dichiarativa della nullità né rimettere la causa al primo giudice.
- Cass. 24134/2020 “non v'è dubbio che, alla luce di tali accadimenti, l'erronea mancata fissazione del termine da parte del primo giudice, fatta valere dalla assistita in sede di giudizio d'appello in quanto convertitasi in causa di nullità dell'ordinanza, doveva essere dichiarata dalla corte d'appello che avrebbe dovuto provvedere in tal senso; infatti, laddove la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado è affetta da nullità, al di fuori delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può limitarsi ad una pronuncia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 cod. proc. civ. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata (per l'affermazione di tale principio v. Cass. n. 5590 del 2011; n. 11949 del 2003).»

## Presupposti processuali: la domanda amministrativa

- Istanza amministrativa per la richiesta del beneficio assistenziale/previdenziale: Cass. n. 23618/2021 (che evidenzia la necessità di una specifica domanda a pena di improponibilità).
- Ipotesi di revoca della prestazione: dibattito superato dall'intervento, in chiave nomofilattica delle S.U. secondo cui «ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa» (SU n. 24561/2022) succ. Cass. 27452/2023
- Omissione nella compilazione dell'istanza: il caso dell'omessa spunta da parte del medico certificatore di barrare la casella relativa alla capacità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita (messaggio Inps n. 006880 del 10.11.2015) nel caso di domanda avente ad oggetto indennità di accompagnamento e ord. Cass. 24896/2019 secondo cui «In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.»
- Cass. 30149/2019 «In tema di invalidità civile, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziale, è sufficiente che la domanda amministrativa consenta di individuare la specifica prestazione richiesta, senza che l'eventuale assenza del certificato medico possa incidere sul riconoscimento del diritto al beneficio con decorrenza dalla presentazione della medesima domanda, ove sussistano gli altri presupposti previsti dalla legge.»

## La forma della domanda amministrativa

- L'art. 20, co. 3 d.l.78/2009 conv. in l. 102/2009 stabilisce che statuisce che le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità in validanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (circolare dell'INPS del 28.12.2009, n. 131).
- Cosa accade nell'ipotesi in cui il canale di trasmissione sia errato o vi siano altri vizi formali? Ciò è sufficiente per ritenere inammissibile il ricorso per carenza di domanda amministrativa?
- Cass. 17159/2024 «In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall'INPS non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall'INPS ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009).»

## Termini per la proposizione della domanda ed effetti della domanda stessa

- L'art. 42, comma 3, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, statuisce, in tema di invalidità civile, la domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di **comunicazione** all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
- Estensione anche al ricorso per ATPO – Irrilevanza del dato normativo che richiama esclusivamente l'interruzione della prescrizione
- Circolare Inps 30 dicembre 2011, n. 168, ha riconosciuto che l'istanza (ATPO) rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
- Pronuncia di inammissibilità comporta l'impedimento della decadenza (Cass. 10753/2022)
- Estinzione del giudizio per inattività delle parti o improcedibilità non è impedita la decadenza (Cass. 21895/2018 )

## TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASO DI MANCATA VISITA IN SEDE AMMINISTRATIVA

- TESI A

Il ricorso per ATPO è proponibile decorsi 120 giorni. Militano in tal senso la circolare 28 dicembre 2009, n. 131 recante aspetti organizzativi e prime istruzioni operative relative al nuovo processo dell'invalidità civile che al punto 1 statuisce la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e la determinazione presidenziale n. 47 del 2 luglio 2010 che all'art. 2, comma 2, rinvia alla allegata tabella per la indicazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, tabella che fissa il termine di 90 giorni (o 120 nelle Regioni non convenzionate) per la conclusione dei procedimenti amministrativa.

- TESI B

Il dpr 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), all'art. 1, comma 3, statuisce che *«Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle ..... commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda e deve quindi ritenersi che decorso il termine di nove mesi l'interessato potrà agire in giudizio con un ricorso ex art. 445 c.p.c.»*

Aderisco tesi B perché gli atti richiamati sub A sono di indirizzo e non derogano il dato normativo che comunque è vigente.

## COME SI COMPUTA IL TERMINE?

- Il computo determini mensili o annuali segue la regola generale di cui agli articoli 155 co. 2 c.p.c. ovvero 2963 co. 1 c.c. per cui il sistema avviene *ex nominatione dierum* nel senso che il decorso del tempo si ha indipendentemente dall'effettivo numero di giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale
- Cass. 24604/2022 “...pertanto, applicazione la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, posta dagli art. 155, comma 2 cod.proc.civ. e 2963, comma 1, cod.civ., e quindi il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v., ex plurimis, sia pure in relazione a differenti previsioni, Cass. nr. 15029 del 2020; Cass. nr. 22699 del 2013); 12. per principio risalente, infatti, la regola secondo cui un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune configura espressione di un principio generale, applicabile, in difetto di diversa previsione, tanto in materia processuale quanto in materia sostanziale (Cass. nr. 9536 del 1991)...”.

## Le condizioni dell'azione e l'interesse ad agire

- Il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare. (Cass. n. 5719/2021).
- Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato" ( Cass.n. 24306/2016 ; a tal riguardo anche Cass. n. 20847/2019).
- Necessità di deduzione e allegazione degli ulteriori elementi
- Nel caso in cui si debba accertare uno status «l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate.» (Cass. n. 24953/21) – conf. Cass. 33726/2022

## DISABILITA' GRAVISSIMA E ASSEGNO DI INCLUSIONE

- L'assegno di inclusione, previsto dall'art. 1 d.l. 48/2023 conv. in l. 85/2023, è *una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. 2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.*
- L'art. 2 chiarisce chi siano i beneficiari statuendo che *“L'assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”*.

## Nozione di disabilità rilevante per ADI e possibili soluzioni per l'accertamento

- Il d.P.C.M. n. 159/2013 nel definire le persone «con disabilità media, grave o non autosufficienti» all'art. 1 comma 1 lett. 1) fa riferimento alle persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del decreto.
- L'all. 3 ci consente di poter affermare che la disabilità grave e gravissima è sovrapponibile alle categorie dell'invalidità civile e di inabilità
- Partendo da tale dato sarebbe possibile ritenere che l'accertamento della stessa possa compiersi in sede giudiziaria in caso di infruttuoso esperimento dell'iter amministrativo ex art. 445 bis c.p.c.
- Come e cosa cambierà con il d.lgs. 62/2024? Esso contempla all'art. 5 la c.d. valutazione di base dell'invalidità civile che deve compiersi secondo i criteri di cui al co. 3 del citato art. 5:

Il procedimento di valutazione di base è informato ai seguenti criteri:

- a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all'attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell'ICF;
- b) utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di età, del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati dall'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute;
- c) considerazione dell'attività della persona, al fine di accertare le necessità di sostegno o di sostegno intensivo;
- d) per i soli effetti della valutazione dell'invalidità civile di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze e acquisizioni scientifiche;
- e) tempestività, prossimità, efficienza e trasparenza.

**Co. 4.** Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue anche la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'[articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e la possibilità della richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

## Legittimazione e rappresentanza in giudizio

- Legittimazione passiva: articolo 20 del d.l. n. 78/2009, essa spetta sempre all'Inps
- Rappresentanza in giudizio: funzionari o avvocatura
- I funzionari che acquisiscono le capacità di difensori per cui devono ricevere la notifica della sentenza i quest'ultima è da ritenersi valida ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare (cfr. Cass. 19482/2023)
- Legittimazione attiva: caso delle prestazioni richieste per un minore. Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, la legittimazione spetta ad un solo genitore per cui non è richiesta l'integrazione del contraddittorio allorquando l'azione sia proposta esclusivamente da uno solo gli esercenti la potestà genitoriale.

## Conferimento dell'incarico

- Ruolo del giudice: la Corte costituzionale (sent. n. 243/2014) ha precisato che il giudice non è un mero organismo sussidiario ma ha una gamma di poteri direttivi e al tempo stesso esecutivi.
- Art. 445 bis c.p.c. co.1 «Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195»
- Muterà il quesito dopo il d.lgs. 62/2024?
- L'attuale formulazione dell'art. 10 comma 6 bis statuisce *“Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. . Ne consegue che il CTU deve fissare l'inizio delle operazioni peritali (la visita) non prima di 15 giorni dall'effettuata comunicazione al direttore della sede provinciale. Inoltre il CTU deve allegare alla perizia la ricevuta anche telematica della comunicazione inoltrata al direttore dell'INPS e solo tale adempimento (quindi non il rispetto del termine di 15 gg.) è prescritto dalla legge a pena di nullità, rilevabile d'ufficio, della CTU.»*

## **Aggravamenti e art. 149 disp. att. c.p.c.**

- E' noto che l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario.
- La disposizione è espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza.
- Essa opera non solo limitatamente al giudizio di primo grado perchè il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non ha per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda (l'ATPO non è un giudizio impugnatorio) bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria.
- Il relativo obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte e neanche alla produzione di documenti ad opera di questa, ma può essere assolto d'ufficio, anche in appello, conservando il giudice anche in tale fase, nei limiti del devoluto, l'insindacabile potere di apprezzare l'idoneità degli elementi prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio ad esprimere un sopravvenuto deterioramento della condizione patologica e a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti ( cfr Cass 19005 del 12/12/2003)

(Cass. n. 28051/2020)


## **Art. 149 disp. att. c.p.c. giudizio ex art. 445 bis c.p.c.**

L'art.149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p.

- nel caso in cui, ad esempio, il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19),
- La S.C. ha ripetutamente affermato (Cass. C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che «la violazione dell'art.149 disp. att. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata».

(Cass. 35748/2021; Cass. n. 26373/2023)

## Durante l'espletamento delle operazioni peritali può accadere che....

- La parte formuli istanza di deposito di nuova documentazione: il conferimento dell'incarico può ritenersi uno sbarramento temporale?
- La parte non si presenti a visita. E' obbligatoria una seconda convocazione?
- Quale sarà il provvedimento che il giudice adotta dopo la restituzione degli atti?
  - a) Estinzione
  - b) Ordinanza di rigetto per carenza di prova del requisito sanitario. (Cass. n. 12662 dell'11/12/1995, Cass. n. 11688 del 19/11/1998, Cass. n. 19577 del 26/8/2013 e, ancora da ultimo, Cass. n. 2361 del 29/01/2019).
- Deposito della consulenza: decreto fissazione termini per contestazione (omissione- Cass. n. 24408/2018)
- Si può avere  dichiarazione di dissenso (che non deve essere motivata e può vertere anche su altri profili : Cass. n. 18377/2022; n. 29275/2022)  
  
Omessa dichiarazione e, quindi, omologa

## Poteri del giudice dopo il deposito della ctu e omologa parziale

- In mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il giudice emette, fuori udienza, un decreto di omologa diviene definitivo che non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Il giudice non può distaccarsi dalle conclusioni a cui è approdato il consulente può, così come statuito dalla disposizione, procedere ai sensi dell'articolo 196 cpc, quindi richiedere dei chiarimenti ma non può discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente laddove non vi siano contestazioni della parte (Cass. n. 24408/2018; Cass. n. 4731/2022).
- Omologa parziale: ammessa in un primo momento da parte della dottrina e del merito in ossequio alla funzione deflattiva, è stata poi superata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare
- Cass. n. 5457/2023 secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione ( Cass.n. 3377/2019).”
- Cass. ord. n. 17090/2024 ha ritenuto che “Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.”

## Ricorso in opposizione e sentenza conclusiva del giudizio

- Il giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo è relativo al solo requisito sanitario in quanto all'esito del giudizio il giudice non condannerà l'ente previdenziale all'erogazione del beneficio (Cass. n. 31040/2019; Cass. n. 2820/2021; Cass. n. 4091/2023)
- Benché non si tratti di un giudizio a carattere impugnatorio è necessario che la parte contesti specificamente quelle che sono le ragioni per le quali dissente dalle conclusioni rassegnate dal consulente, atteso che i motivi del ricorso in opposizione non possono mai ridursi ad un mero dissenso diagnostico. (Cass. n. 29275/2020; n. 4517/2022)
- La sentenza che accerta l'esistenza del requisito sanitario ha, infatti, efficacia di giudicato anche nei confronti di soggetti diversi dall'Inps che non sono considerati terzi rispetto al giudizio bensì aventi causa, ex art. 2909 c.c., salvo i casi in cui siano titolari di una situazione incompatibile con quella decisa o il giudicato sia frutto di collusione o dolo delle parti. (Cass. 31147/2022).
- La sentenza con la quale si definisce il giudizio di accertamento tecnico preventivo è inappellabile. L'inappellabilità non è considerata lesiva dei principi costituzionali ma anzi attuativa dell'articolo 111 Cost. e dell'articolo 6 della Cedu avverso tale sentenza è ammissibile il ricorso ordinario per Cassazione ex art. 360 c.p.c. (Cass. n. 3670/2019)

## Nomina ctu ed elenco nazionale: questioni

- Art. 193 co. 2 c.p.c. post Cartabia e conferimento incarico cartolare (prassi diffusa)
- Art. 22 disp. att. c.p.c. relativo alla distribuzione degli incarichi stabilisce che il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o/a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è **comunicato** al presidente del tribunale.
- A prima lettura sembrerebbe che non sia necessaria l'autorizzazione da parte del presidente del tribunale ma solo la comunicazione che è indispensabile affinché il presidente del tribunale possa esercitare la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi di cui al successivo articolo 23 disp. att. c.p.c.
- Seconda parte del co. 1 art. 22 disp. att. c.p.c. sembra non applicarsi alla nostra materia ma a tribunale imprese, neo istituendo tribunale della famiglia, etc.
- Prassi organizzative sull'attività di vigilanza: caso interno

## SPESE PROCESSUALI

- La pronuncia sulle spese segue il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. (Cass. 4093/2023).
- Fa eccezione, nel caso di soccombenza, la ricorrenza della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
- In ordine alla quantificazione delle spese:
  - per le controversie in materia assistenziale, il valore della causa viene individuato nello scaglione compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, trovando applicazione il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., in forza del quale, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
  - In tema di invalidità ordinaria (assegno-pensione ex lege n. 222/1984), il valore della causa è individuato secondo il criterio enunciato dall'art. 13, comma 2, c.p.c., per cui, nelle cause riguardanti rendite temporanee o vitalizie, qualora il titolo sia controverso, tale valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute fino a un massimo di dieci annualità.
  - In tema di handicap il valore deve ritenersi indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, trattandosi di controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica

## Art. 152 disp. att. c.p.c.: caratteristiche della dichiarazione

- A) la dichiarazione sostitutiva di certificazione è inefficace allorché non sia sottoscritta dalla parte personalmente ciò perché la norma le riconnette, infatti, un'assunzione di responsabilità che è personale e non può essere delegata al difensore, come emerge dall'impegno dell'interessato a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
- B) è sufficiente che essa sia contenuta anche su foglio separato, senza formule rigide o sacramentali, purché richiamata o comunque collegata all'atto introduttivo ma non necessariamente autenticata dal difensore (Cass. 30594/2022)
- C) si discuteva se fosse necessaria l'indicazione specificata dell'entità del reddito, in coerenza con la ratio ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti. La risposta, secondo la giurisprudenza di legittimità è negativa perché la norma si limiti a richiamare i commi 2 e 3 dell'art. 79 dpr 115/2002 mentre non fa riferimento all'art. 79, comma 1, lett. c che impone la determinazione specifica del reddito complessivo (Cass. n. 22952/2016)
- D) l'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche per le spese di consulenza tecnica d'ufficio, a meno che la pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria (Cass. n. 16515/2016)
- E) inoperatività dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel caso in cui si abbia una condanna per lite temeraria. Necessità istanza di parte (Cass. 6745/2023 )

## A CHI E' AFFIDATA LA GESTIONE DI TALE CONTENZIOSO ?

- Prassi diverse e collegate all'incidenza del contenzioso sui singoli uffici giudiziari

Ipotesi 1: Delega intero procedimento (residuale)

Ipotesi 2: delega conferimento incarico ctu

Ipotesi 3: delega conferimento incarico e attività conseguenti sino all'omologa

Ipotesi 4: delega conferimento incarico e attività conseguenti con ritrasferimento al togato dopo la fissazione dei termini

Ipotesi 5: nessuna delega ma gestione del fascicolo attraverso la collaborazione dei funzionari addetti all'UPP

Comune a tutte le prassi: nomina ctu sempre del togato

Comune a tutte le prassi: standardizzazione delle liquidazioni nella fase almeno dell'ATPO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.....